



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva 2018/2019***

**COMUNICATO UFFICIALE N. 98**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 3 dicembre 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **BENEDETTO FRANZESE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **BENEDETTO FRANZESE** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi e venti giorni di squalifica**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO PIZZOFERRATO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MARCO PIZZOFERRATO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi e venti giorni di squalifica**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA SEMBENINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **NICOLA SEMBENINI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **quaranta giorni di squalifica**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FERDINANDO COLETTA – OLINTO NEGRI – GIUSEPPE PALANGIO – ANTONIO COLAIANNI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FERDINANDO COLETTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 23, comma 2, delle NOIF, nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD U.S.Fornelli in assenza di tesseramento con la suddetta società; nonché per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del CGS per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale senza addurre giustificazione che integrasse un valido ed assoluto impedimento;

- considerato che il sig. **OLINTO NEGRI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 23,

comma 2, delle NOIF nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD Pozzilli 1967 in assenza di tesseramento con la suddetta società;

- considerato che il sig. GIUSEPPE PALANGIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 23, comma 2, delle NOIF nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD Atletico San Pietro in Valle in assenza di tesseramento con la suddetta società; nonché per la violazione dell'art. 39, lettera E, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito ai sigg. Di Nezza Giuseppe e Terriaca Franco (persone non abilitate e prive di qualifica) di svolgere l'attività di allenatore per la predetta società iscritta al campionato di Prima categoria girone B in Malise;

- considerato che il sig. ANTONIO COLAIANNI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 23, comma 2, delle NOIF nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD San Pietro Avellana in assenza di tesseramento con la suddetta società; nonché per la violazione dell'art.1 bis, comma 3, del CGS per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della procura Federale senza addurre giustificazione che integrasse un valido ed assoluto impedimento.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sette per FERDINANDO COLETTA e ANTONIO COLAIANNI e mesi sei per OLINTO NEGRI e GIUSEPPE PALANGIO;

Ritenuto che:

- i fatti, per tutti i suddetti deferiti, sono comprovati;

P.Q.M.

Dichiara rispettivamente i signori FERDINANDO COLETTA e ANTONIO COLAIANNI responsabili degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, infligge loro la sanzione della squalifica per cinque mesi; i signori OLINTO NEGRI E e GIUSEPPE PALANGIO responsabili degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, infligge loro la sanzione della squalifica per quattro mesi.

Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO MERONI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIANCARLO MERONI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1 e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo nella s/s 2017/18, ancorché non tesserato, e attività di trasferimento o collocamento di giovani calciatrici in favore della società SSD Pro Sesto Srl;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque;

- sentiti alla udienza del 3 dicembre 2018 il difensore del deferito e il deferito medesimo;

Ritenuto che:

- la difesa del deferito ha sollevato per la prima volta con le note difensive acquisite al verbale dell'udienza dibattimentale del 3 dicembre 2018 eccezione di improcedibilità del giudizio, sia in ragione del fatto che la Procura Federale non avrebbe tempestivamente iscritto la notizia di illecito nel registro dei procedimenti, sia in quanto la Procura Federale non avrebbe promosso l'azione disciplinare nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria concesso con l'avviso di conclusione delle indagini;

- questa Commissione - a maggioranza dei componenti del Collegio - ritiene che tale eccezione sia da qualificarsi quale eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, in quanto con essa si fa valere la decadenza della Procura Federale dal potere sanzionatorio per il decorso dei termini procedurali, posti nell'interesse del deferito, sicché spetta al medesimo, che lamenta la violazione di tali termini e dunque del proprio diritto di difesa, sollevare tempestivamente detta eccezione;

- di conseguenza, l'eccezione in questione, anche a non voler considerare il termine di 7 giorni dal deferimento previsto per il deposito delle memorie difensive dall'art. 38, comma 4, Regolamento S.T., avrebbe comunque dovuto essere sollevata quanto meno entro il termine di 3 giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 30, comma 10, CGS, applicabile analogicamente ai procedimenti davanti a questa Commissione e di maggior favore per il deferito;

- il rispetto di tale termine è funzionale a garantire il diritto di difesa della Procura Federale e il giusto processo, inteso come processo che garantisce i principi della parità delle parti e della pienezza del contraddittorio;

- il necessario rispetto dei suddetti principi impone di ritenere che la memoria da depositare 3 giorni prima dell'udienza costituisca quindi l'ultimo momento utile per integrare il *thema decidendum* con nuove eccezioni in senso stretto e con l'allegazione di fatti estintivi volti a paralizzare il potere sanzionatorio della Procura Federale, nel mentre l'udienza dibattimentale sia deputata esclusivamente all'esplicazione degli argomenti difensivi a sostegno delle domande e delle eccezioni già proposte;
- a conforto di tale conclusione si pongono anche la previsione dell'art. 35, comma 4, CGS, secondo cui i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, nonché la circostanza che le eccezioni rilevabili d'ufficio, come quella di estinzione del giudizio disciplinare ex art. 34 bis, comma 4, CGS, sono espressamente qualificate come tali dal Codice;
- pertanto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del deferito non può essere esaminata perché proposta per la prima volta all'udienza dibattimentale;
- nel merito, la condotta contestata risulta comprovata dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito, che ha riferito alla Procura Federale – e non ha successivamente smentito nel corso del giudizio – di aver preso contatto con calciatrici allo scopo di farle tesserare per la Pro Sesto, a niente rilevando che alcune delle ragazze da lui contattate non siano risultate in attività e che la sua iniziativa non abbia avuto buon fine;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIANCARLO MERONI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO LO TURCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO LO TURCO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore a favore della società ASD Atletico Taormina privo di tesseramento e per il mancato pagamento della quota annuale d'iscrizione s/s 2016-17;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO LO TURCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

Procedimento disciplinare a carico di **IGOR MENICHINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **IGOR MENICHINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art 28, del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico nonché all'art. 2.6 del C.U. n.1 della s/s 2016-17 sempre del Regolamento suddetto nonché per la violazione degli art. 34 e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 38 delle NOIF per aver partecipato attivamente ad un raduno di giovani calciatori di età inferiore ai dodici anni presso il Centro Sportivo Taddei di Pietrasanta e senza la necessaria autorizzazione del Comitato Regionale competente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **IGOR MENICHINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per quarantacinque giorni.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO CAMERINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO CAMERINO** è stato deferito:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell'art. 37 e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2017-18 attività di allenatore per la società ASD Sporting Fulgor in assenza di tesseramento con la suddetta società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO CAMERINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di **BRUNO RANIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **BRUNO RANIERI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e art. 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed art. 39, delle NOIF, del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico nel C.U. n.3 della s/s 2016-17, per aver consentito che giovani calciatori della società ASD Real Avigliano partecipassero ad un Torneo nelle file di altra squadra, tal ASD Real Quadrelli, in posizione di non regolarità e non autorizzati dalle società di appartenenza. Il tutto senza neanche la necessaria e preventiva autorizzazione federale allo svolgimento del torneo.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **BRUNO RANIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO TOMASELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO TOMASELLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e art. 15 del C.G.S., in relazione all'art. 37, commi 1, 2 e 4 dello Statuto Federale per aver presentato una querela, relativa alle percosse ricevute dall'arbitro Rocco Marchesano della Sez. AIA di Taurianova dopo alcune partite di calcio arbitrate, senza peraltro chiedere alla FIGC la preventiva autorizzazione ad adire tale giudice, violando così il cd "vincolo di giustizia" nonché la clausola compromissoria; altresì è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto nella s/s 2017/18 attività di allenatore della società ASD Audax Ravagnese in assenza di tesseramento con la suddetta società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici e € 500,00 di ammenda.

Ritenuto che:

- la violazione del vincolo di giustizia risulta comprovato;

- il fatto che il deferito abbia svolto attività di allenatore per la società Audax Ravagnese non risulta sufficientemente comprovato in quanto la querela presentata dal deferito appare a riguardo contraddittoria;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO TOMASELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi otto ed € 500,00 di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO TRANI** – Collegio della Commissione Disciplinare

composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig VINCENZO TRANI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico:

A) per aver indotto in modo ingannevole in concorso con Francesco Garau, due giovani calciatori albanesi a partecipare, a pagamento, al raduno dell'associazione Equipe Calcio Pro in Ciampino con promessa di inserirli in squadre giovanili di serie A, B, e Lega Pro, richiedendo una somma di € 9.000,00 e ricevendone comunque una di € 6.000,00;

B) per aver indotto i genitori del giovane calciatore Christian Bozza a versargli una somma di € 1.000,00 con la promessa di farlo partecipare al raduno suddetto, al fine di trovargli una sistemazione presso nelle squadre giovanili di serie A, B e Lega Pro; senza peraltro farlo partecipare neanche al citato raduno;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per diciotto mesi.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

Dichiara il sig. VINCENZO TRANI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi diciotto.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico preso atto della rinuncia della Procura Federale al deferimento per il sig SALVATORE AMATA, rimette gli atti alla Procura stessa.

Firenze 7 dicembre 2018

IL VICE PRESIDENTE  
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera